

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI UDINE

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

ZULIANI ANDREA Presidente e Relatore

FABBRO RENATO Giudice

PSAILA VINCENZO Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 81/2020

depositato il 09/03/2020

- avverso DINIEGO IRPEF-ADD.REG. 2013

- avverso DINIEGO IRPEF-ADD.COM. 2013

- avverso DINIEGO IRPEF-ALTRO 2013

contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE UDINE

VIA GORGHI N. 18 33100 UDINE

proposto dai ricorrenti:

(...)

difeso da:

(...)

difeso da:

(...)

## RAGIONI DELLA DECISIONE

Alessandra Simeone impugna il diniego che l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Udine, ha opposto alla sua richiesta di definizione agevolata delle sanzioni a seguito dell'annullamento parziale in autotutela dell'avviso di accertamento n. (...)/2018, che le era stato precedentemente notificato e che ella non aveva impugnato. La ricorrente invoca l'art. 2-quater, comma 1-sexies, del decreto legge n. 564 del 1994 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 656 del 1994 e, per quanto qui interessa, come modificato dall'art. 11 del decreto legislativo n. 159 del 2015). In virtù della disposizione invocata, "Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purché rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute."

Secondo parte ricorrente, la disposizione deve trovare applicazione anche nel suo caso, quantunque l'avviso parzialmente annullato in autotutela non fosse stato impugnato nel termine nel frattempo scaduto. Secondo l'Ufficio, invece, il riferimento alla condizione della rinuncia al ricorso (con l'ulteriore indicazione sulla regolazione delle spese di giudizio) dimostra che la disposizione non si può applicare nei casi in cui l'accertamento, prima di essere parzialmente annullato in autotutela, sia divenuto definitivo per l'inutile scadenza del termine per l'impugnazione" davanti al giudice tributario. E in tale differente interpretazione della legge consiste l'intera controversia tra le parti.

Il ricorso è fondato.

L'Agenzia delle Entrate propone una interpretazione strettamente letterale dell'art. 2-quater, comma 1-sexies, del decreto legge n. 564 del 1994, nel senso che ritiene la rinuncia al ricorso giurisdizionale parte integrante e necessaria della rimessione in termini per la definizione agevolata delle sanzioni (a dire il vero, essa stessa si discosta dall'interpretazione letterale nel momento in cui, richiamandosi alle indicazioni di passi degli organi superiori, ammette l'applicazione della norma anche qualora l'autotutela parziale intervenga prima della scadenza del termine per proporre ricorso alla commissione tributaria contro l'avviso di accertamento). Ma l'interpretazione strettamente letterale tradisce quella che si può ricostruire come "l'intenzione del legislatore" (art. 12, comma 1°, disp. prel. c.c.).

Si tratta, infatti, di una norma deflattiva del contenzioso, che agevola il contribuente nel momento in cui accetta di definire il suo rapporto con l'Amministrazione finanziaria sulla base di un riconoscimento solo parziale delle sue ragioni. Sarebbe in contraddizione con tale scopo deflattivo del contenzioso un'interpretazione per cui anche il contribuente che (come l'odierna ricorrente) intenda affidarsi soltanto alla capacità e alla volontà della Pubblica Amministrazione di emendare il proprio errore sarebbe comunque costretto a fare ricorso al giudice tributario, per non perdere la possibilità di definire le sanzioni in modo agevolato. Il testo della legge non è incompatibile con un'interpretazione più coerente allo scopo, posto che anche nel caso qui in esame la contribuente ha rinunciato al ricorso giurisdizionale, soltanto che lo ha fatto a priori, oltretutto prima di avere ottenuto il risultato dell'annullamento parziale in autotutela.

Oltre che per coerenza con lo scopo deflattivo del contenzioso, l'interpretazione proposta da parte ricorrente si fa preferire anche per motivi di razionalità equitativa, posto che riconoscere il beneficio (definizione agevolata delle sanzioni) a chi ha proposto ricorso giurisdizionale, per poi rinunciarvi, e negarlo a chi ha rinunciato a proporre ricorso giurisdizionale darebbe luogo a una disparità di trattamento difficilmente giustificabile.

L'unico ostacolo che l'Agenzia delle Entrate ravvisa nella scelta per l'interpretazione della legge proposta dalla ricorrente (a parte l'eccessivo letteralismo) è il carattere ormai definitivo dell'accertamento non tempestivamente impugnato davanti all'autorità giudiziaria. Ma si tratta di un aspetto irrilevante, perché è un dato indiscusso che quella definitività non impedisce l'esercizio dell'autotutela. Con il che si torna al punto di partenza, ovvero sia il problema interpretativo di definire esattamente gli effetti dell'autotutela parziale, alla luce della disposizione contenuta nell'art. 2-quater, comma 1-sexies, del decreto legge n. 564 del 1994. Problema che deve essere risolto sulla base degli argomenti sopra esposti.

Le spese di lite seguono la soccombenza. La liquidazione segue in dispositivo.

La Commissione:

- 1) in accoglimento del ricorso, annulla l'impugnato diniego di definizione agevolata delle sanzioni dovute per l'avviso di accertamento n. (...)/2018 a seguito dell'annullamento parziale dello stesso in sede di autotutela;
- 2) condanna l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Udine, al pagamento, in favore di (...), delle spese di lite, che liquida in risultanti 1.500, di cui Euro 120 per esborsi, Euro 1.200 per compensi ed Euro 180 per rimborso forfettario.

Così deciso in Udine, lì 16 ottobre 2020.

Depositata in Segreteria il 19 novembre 2020.